

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 75-8227

Acquisizione quota di GTT nella Società 5T S.r.l. - Attuazione della L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 art. 2 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

A relazione dell'Assessore De Santis:

La Società "5T S.r.l." gestisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica afferente al sistema del trasporto pubblico e della mobilità, rientrando nella categoria più ampia di derivazione comunitaria dei "servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica"; nello specifico gestisce, per la Regione Piemonte, le attività di cui all'art. 1 della L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.e precisamente:

- a) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l'accessibilità, in particolare nelle aree montane e collinari, e garantendo un'equa ripartizione dei benefici e dei costi diretti ed indiretti;
- b) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia ed efficienza, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;
- c) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;
- d) promuovere l'uso della bicicletta ai sensi della legislazione vigente e forme di mobilità condivisa quali il bike sharing e il bicibus come definiti al punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208 (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro).
- d bis) promuovere forme di mobilità condivisa quali car pooling, car sharing, scooter sharing e piedibus, come definiti dal punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 208/2016;
- d ter) promuovere ulteriori forme di mobilità condivisa, soprattutto in aree marginali, a domanda debole, previo accordi e convenzioni con i comuni e le unioni di comuni.

La gestione dei servizi da parte della Società 5T S.r.l. avviene secondo il modello "in house providing" disciplinato dalla giurisprudenza comunitaria nonché dalla normativa nazionale, in particolare nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), così come integrato dal D.Lgs 100/2017.

A seguito della cessione delle quote detenute in 5T da soggetti privati a favore della società GTT S.p.A., in data 10 gennaio 2008 tutte le quote sociali di 5T venivano concentrate in un unico soggetto; questo mutamento della compagine societaria determinava il venire meno dello scopo consortile e la conseguente trasformazione della società da società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata, avvenuta con atto a rogito Notaio Chianale del 21 gennaio 2008 (rep. N. 54227), con il quale venivano deliberati quindi il cambiamento della denominazione della società da "5T S.c.r.l." a "5T S.r.l." e la modificazione dell'oggetto sociale, così come definito dal nuovo testo dello Statuto Sociale.

Successivamente all'acquisizione da parte di GTT S.p.A. dell'intero pacchetto azionario, la Regione Piemonte, ponendosi l'obiettivo di sviluppare su tutto il territorio regionale sistemi di gestione avanzata della viabilità, del traffico e trasporto pubblico, manifestava il proprio interesse ad affidare direttamente servizi alla Società 5T.

Va infatti ricordato che con Lr. n. 1 del 4 gennaio 2000 è stata prevista la partecipazione della Regione Piemonte nella società 5T Srl con una quota pari al 30% del capitale sociale.

Pertanto, con atto notarile del 6 giugno 2008 la Regione Piemonte procedeva all'acquisto di una quota pari al 18,18% del capitale sociale di 5T S.r.l.. Con successivo atto notarile del 23 aprile 2009 la Regione Piemonte procedeva all'acquisto di un'ulteriore quota pari al 11,82% del capitale sociale di 5T S.r.l., divenendo così titolare di una partecipazione complessiva pari al 30%.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2008 (mecc. 0805845/64), in data 23 giugno 2009 la Città di Torino sottoscriveva l'atto di acquisto delle quote da "GTT S.p.A." per una quota pari al 30% del capitale sociale di 5T S.r.l..

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, sono state approvate modifiche allo statuto sociale di 5T per adeguarlo a quanto richiesto dal TUSP e, in particolare, alle previsioni da cui traggono legittimazione gli affidamenti in house.

Nel provvedimento portante la revisione straordinaria, è stata ribadita la strategicità di 5T per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione Piemonte, considerato che la Società svolge un'attività di produzione di servizi attinenti alla mobilità locale rientranti nella categoria di servizi di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, lett.a) TUSP ed attesa la specificità del servizio svolto dalla Società medesima, l'esercizio del controllo "analogo" congiunto dei Soci e la significatività della partecipazione (diretta e indiretta) idonea alla realizzazione di un controllo societario.

Attualmente la società 5T S.r.l. è un vero e proprio "sistema operativo" che fornisce servizi e prestazioni ottimali ai cittadini della Regione Piemonte. Il sistema integra diverse funzionalità: supervisore della mobilità, controllo del traffico e degli accessi, trasporto pubblico, informazione ai cittadini, pannelli di indirizzamento, informazioni sui parcheggi, sicurezza stradale, videosorveglianza del trasporto pubblico.

Nell'ambito dello sviluppo del piano regionale per l'infomobilità, 5T è poi coinvolta nell'attuazione del "TOC- Traffic Operation Center" rivolto a migliorare la mobilità e l'offerta del servizio pubblico di trasporto anche attraverso servizi informatici in tempo reale ai cittadini e nell'attuazione del BIP, sistema innovativo di bigliettazione elettronica integrata che consente ai cittadini con la sola smart card di usufruire di tutti i servizi di trasporto e accessori (parcheggi ecc) nel territorio regionale.

Attualmente la compagine societaria e quindi le quote di capitale sociale sono possedute come di seguito descritto:

- per il 35% da GTT Spa - Gruppo Torinese Trasporti;
- per il 30% da Regione Piemonte
- per il 30% dal Comune di Torino
- per il 5% dalla Città Metropolitana (ex Provincia) di Torino

Visto l'art. 15, commi 1 quinquies e 1 sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 che dispone: "1-quinquies. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della società GTT S.p.a..

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1 - quinquies, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo

sviluppo e la coesione - programmazione 2014 - 2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1 - quinquies, sono portati in prededuzione della quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014 - 2020".

Vista la L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Visto in particolare l'art. 2 della L.R. 7/2018 "Attuazione dell'articolo 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148" che al comma 1 dispone:

"Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 1 quinquies e 1 sexies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in riferimento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 a valere per l'anno 2018, è iscritta in entrata, al titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche), la somma di euro 40.000.000,00 e sono corrispondentemente iscritte in spesa, alla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.02 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (Spese correnti), con la vincolata destinazione per far fronte alla situazione finanziaria di GTT S.p.A., la somma di euro 39.647.588,80, destinata alla Città di Torino e alla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provved), titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), la somma di euro 352.411,20 destinata all'acquisto da parte della Regione Piemonte, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, della parte residua della partecipazione di GTT S.p.A. in 5T s.r.l.".

Visto l'accordo stipulato in data 26 aprile 2018 tra la Regione, Città di Torino, Agenzia della Mobilità Piemontese e la società GTT S.p.A., recante "Interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale che rilevano ai fini del Piano Finanziario GTT" dove veniva stabilito, tra l'altro, che una parte del contributo previsto dalle leggi sopra riportate venga destinato, fermo il diritto di prelazione degli altri soci e subordinatamente alle necessarie deliberazioni degli organi competenti, all'acquisto da parte della Regione della partecipazione di GTT in 5T S.r.l., che dovrà rimanere in ogni caso interamente partecipata da Enti Pubblici.

Al fine di dare seguito a quanto previsto dall'accordo del 26 aprile 2018 nonché dalla legge regionale sopra citati, la Regione intende acquisire il quaranta per cento della partecipazione oggi detenuta da GTT nella società 5T (ovvero il 40% del 35% della propria quota che è pari al 14% del capitale sociale, raggiungendo così la quota di partecipazione del 44% del capitale sociale di 5T).

Il valore del patrimonio netto della società 5T al 31.12.2017 ammonta ad euro 2.517.223,00; considerato tale dato, si evince che il 14% del valore della quota di proprietà di GTT che sarà rilevata dalla Regione Piemonte sia pari ad euro 352.411,20, come confermato da quanto previsto dalla legge regionale e dall'accordo del 26 aprile 2018. Pertanto, la Regione Piemonte utilizzerà la somma di Euro 352.411,20 del contributo statale di 40 milioni (ex art. 15 commi 1 quinquies e 1 sexies D.L. 148/2017 conv. nella L. n. 172/2017 ed in conformità con l'art. 2 della L.R. 7/2018) avendo versato alla Città di Torino la differenza pari ad Euro 39.647.588,80 in conformità a quanto previsto nel suddetto accordo.

In conformità a quanto previsto dal citato accordo la Città di Torino acquisterà il 60% del 35% della quota detenuta da GTT in 5T ossia per l'acquisto del 21% del capitale sociale di 5T corrispondentemente all'accordo definito il valore della partecipazione.

All'esito delle predette acquisizioni da parte della Regione Piemonte e della Città di Torino, la società 5T risulterà interamente posseduta da enti pubblici istituzionali nelle seguenti misure: Città di Torino 51%, Regione Piemonte 44% e Città Metropolitana di Torino 5%.

Con riferimento alla cessione di partecipazioni, l'art. 10 del vigente statuto sociale rubricato "Trasferimento delle quote di partecipazione - Diritto di Prelazione" dispone che *"Possono acquisire la qualità di socio della società unicamente gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico o i soggetti di natura comunque compatibile con il modello in house providing. (...) L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire mediante deliberazione dell'assemblea di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ovvero mediante trasferimento a titolo oneroso da parte di un altro socio. In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci è riservato a favore dei soci il diritto di prelazione"*.

Nella fattispecie in oggetto, trattandosi di un trasferimento della partecipazione per atto tra vivi dal socio GTT S.p.a. alla Regione Piemonte e alla Città di Torino, anch'essa già socia per la quota pari al 30% del c.s. della società 5T, non si ravvisa di dar corso all'obbligo statutario di offerta in prelazione nei termini sopra descritti.

Si da altresì atto che l'incremento della quota sociale da parte di Regione Piemonte nella società 5T S.r.l., passando dal 30% al 44% del capitale sociale, non produce effetti nè diretti nè indiretti sul servizio pubblico che viene svolto attualmente dalla Società.

Pertanto, preso atto che l'accordo tra Regione Piemonte e Città di Torino formalizzato in data 26 ottobre 2018 si inserisce nel contesto del contributo statale di cui all'art. 15, comma 1 quinquies e comma 1 sexies del D.L. 148/2017 convertito nella L. n. 172/2017.

Dato atto che la Regione Piemonte intende rafforzare il proprio ruolo nella società stessa che riveste, per la sua peculiarità e specializzazione, un ruolo sempre più importante nella definizione delle strategie di mobilità regionali.

Dato altresì atto che, ai fini dell'art. 5 T.U.S.P., che la cessione delle quote di 5T da parte di GTT ha anche l'effetto di mantenere nel capitale sociale di 5T solo enti pubblici, rafforzando in tal modo la natura pubblica e l'*in house providing* della Società stessa.

Stante il perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 4, c. 1 e 2 lett. a) del T.U.S.P., da parte della società "5T S.r.l." per quanto sopra esposto, e richiamando le motivazioni espresse nel provvedimento della Giunta regionale n. 1-5687 del 28/09/2017 portante la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.

Stante altresì che l'operazione avviene in conformità alla L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020" e pertanto rientra nell'eccezione prevista dall'art. art. 5, comma 1, del D.lgs. 175/2016 che recita: "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art.17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art.4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve

anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”

Preso atto che dall'istruttoria degli uffici competenti emerge che tutti i parametri previsti dall'art. 4 e dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione da parte dell'Ente pubblico sono rispettati. In particolare con riferimento ai criteri previsti dall'art. 4 del T.U.S.P.:

- la società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art.4, comma 1)

-la società produce un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a))

- la società produce un servizio strumentale all'Ente (art.4, comma 2 lett.d))

Con riferimento ai criteri previsti dall'art.20 comma 2 del T.U.S.P.:

a. la partecipazione societaria in 5T S.r.l. rientra nelle categorie di cui all'art. 4 come sopra esposto;

b. al 31/12/2017 il numero dei dipendenti era di 60 unità rispetto al numero di Amministratori pari a 3;

c. la società non svolge attività analoga ad altre presenti nel territorio piemontese;

d. il fatturato medio nel triennio 2014 - 2015 - 2016 è superiore a €500.000,00 (art.26,comma 12 quinquies D.Lgs.100/2017);

e. negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 5T ha sempre chiuso i bilanci in utile;

f. non vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento in quanto tale attività è stata effettuata nel corso degli anni precedenti;

g. non vi è necessità di aggregazione con altre società.

Dato atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 - bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Si ritiene necessario approvare, ai sensi dell'art. 8, comma 1 T.U.S.P., l'incremento della quota di partecipazione diretta della Regione Piemonte dal 30% al 44% del capitale sociale della società 5T S.r.l. mediante l'acquisto del 14% della quota del capitale sociale oggi detenuta da GTT S.p.a. per il prezzo pari ad Euro 352.411,20.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale;

vista l'art. 15, commi 1 quinquies e 1 sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148;

vista la L. r. n. 4 del 5 aprile 2018;

vista la L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 art. 2 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

visto l'accordo di cui viene dato atto nella delibera n. n. 39-6884 del 18 maggio 2018;

visto l'art. 5 del TUSP;

vista la bolletta della Tesoreria regionale n. 15554 del 06/06/2018 che attesta l'incasso da parte della Regione dell'importo di Euro 40.000.000,00 corrisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 22/11/2018 con cui è stata accertata la somma complessiva di euro 352.411,20 sul cap.24237 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 annualità 2018, corrisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE (ben.n..84657), destinata all'acquisto da parte della Regione Piemonte delle quote di GTT Spa.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Vista la DGR 12-5546 del 29.8.2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

unanime,

delibera

- di approvare - in esecuzione alla L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 - l'incremento della quota di partecipazione detenuta dalla regione Piemonte nella società 5T S.r.l. mediante acquisto dalla società GTT S.p.a., parte cedente, della quota del 14% del capitale sociale della società 5T, corrispondente all'importo di € 352.411,20; detto valore è stato definito rapportando il valore della quota al valore del patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio approvato (pari ad euro 2.517.223,00);
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell'atto di acquisto della quota di partecipazione di cui al precedente punto,
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione, pari ad euro 352.411,20, trova copertura finanziaria nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione), titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), cap. 295530/2018 del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 per l'acquisto da parte della Regione Piemonte della partecipazione di GTT S.p.A. in 5T s.r.l.;
- di dare atto che l'operazione in oggetto costituisce incremento della quota di partecipazione nella società 5T S.r.l. che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 lett. a), del D. Lgs. 175/2016 è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali della Regione Piemonte, trattandosi di società che svolge un servizio di interesse generale come motivato nel provvedimento portante la revisione straordinaria delle società partecipate approvato dalla Regione Piemonte n. 1-5687 del 28/09/2017;
- di dare atto che all'esito delle operazioni di acquisizione delle quote detenute dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino, la società 5T risulterà interamente posseduta da enti pubblici istituzionali nelle seguenti misure: Città di Torino 51%, Regione Piemonte 44% e Città Metropolitana di Torino 5%;
- di demandare ai competenti uffici l'adozione degli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione della quota societaria oggetto del presente provvedimento, ivi compresi gli atti di impegno e di liquidazione e gli adempimenti nei confronti della società per il perfezionamento dell'acquisizione della quota oggetto del presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 - bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)